ALLEGATO “A”

STATUTO
DELLA AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
(ASP)“OPUS CIVIUM”

Delibera Assemblea dei soci n. 8 del 12 maggio 2014.
Approvato con integrazioni deliberazione della Giunta Regionale n. 1586/2014 del 13/10/2014

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Art. 1 - Origini
Art. 2 - Denominazione, sede legale e costituzione
Art. 3 - Natura giuridica e fonti normative

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Art. 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi
Art. 5 - Ambito territoriale di intervento
Art. 6 - Soci dell'ASP. Convenzione

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Art. 7 - Gestione dei servizi e delle attività
Art. 8 - Contratti di servizio
Art. 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II
ORGANI

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Composizione
Art. 11 - Durata
Art. 12 – Funzioni
Art. 13 - Convocazioni
Art. 14 - Validità delle sedute
Art. 15 - Validità delle deliberazioni
Art. 16 - Maggioranze qualificate
Art. 17 - Presidente dell'Assemblea dei soci
Art. 18 - Rimborsi
Art. 19 - Regolamento di funzionamento

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 -Composizione e procedura di nomina
Art. 21 - Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 22 - Decadenza e revoca
Art. 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Art. 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Art. 25- Funzioni
Art. 26 – Convocazione
Art. 27 - Validità e svolgimento delle sedute
Art. 28 - Presidente
Art. 29 - Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 30- Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31– Diritto all'informazione, partecipazione ed accesso agli atti dell'ASP.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Art. 32- Nomina e trattamento
Art. 33- Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 34- Principi
Art. 35- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 36- Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 37- Patrimonio
Art. 38- Contabilità
Art. 39- Piano programmatico
Art. 40- Spese in economia

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 41- Servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI

Art. 42 -Controversie
Art. 43- Modifiche statutarie
Art. 44- Durata e fusioni
Art. 45- Norma di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Art. 1 – Origini

1. L'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) trae origine dalla trasformazione, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Centro Servizi alla persona" e già denominata "Opera Pia Ricovero Cronici", eretta ad Ente Morale con R.D. del 17/10/1930, con sede legale nel Comune di Castelnovo di Sotto.
2. L'IPAB ha avuto origine dalle deliberazioni 23/10/1905 n. 459 e 10/07/1921 n. 217 della Congregazione di Carità di Castelnovo di Sotto che ne volle la fondazione e ne curò il funzionamento con l'aiuto di privati oblatori. Fu denominata "Centro Servizi Anziani" con atto deliberativo del 29/11/2000, n. 96 e successivamente "C. S. P. – Centro Servizi alla Persona della Città di Castelnovo di Sotto"

Art. 2 - Denominazione, sede e costituzione

1. L'ASP viene denominata "OPUS CIVIUM".
2. L'ASP "OPUS CIVIUM" ha sede legale in Castelnovo di Sotto, Via della Conciliazione n.10.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP "OPUS CIVIUM" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 27.12.2007, che ne ha approvato anche lo Statuto.
5. Con deliberazione della Giunta Regionale n.____ del _____ sono state approvate modificazioni allo statuto approvato con DGR n. 2190 del 2007.

Art. 3 - Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP, ai sensi della L.R. 26 luglio 2013, n. 12, è ente pubblico non economico locale, disciplinata dall'ordinamento regionale e della quale gli enti soci e l'Azienda sanitaria si avvale per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1; l'ASP è inoltre disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge statale, regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Art. 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1.L'ASP ha come finalità l'organizzazione, erogazione e gestione di servizi socio-assistenziali, anche ad integrazione sanitaria e socio-educativi e tutelari, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa".

Art. 5 - Ambito territoriale di intervento

1.L'ASP eroga i servizi di cui all'articolo 4, per l'ambito territoriale dell'Unione Terra di Mezzo, costituita dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto.

Art. 6 - Soci dell'ASP. Convenzione.

1.Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
a) unione Terra di Mezzo
b) comune di Bagnolo in Piano
c) comune di Cadelbosco di Sopra
d) comune di Castelnovo di Sotto
2.I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono in particolare definite:
a) le quote da ciascuno rappresentate;
b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall'Ipab di cui all'articolo 1 al momento della trasformazione;
c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab di cui all'articolo 1 al momento della trasformazione;
d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
e) le modalità di nomina e di surroga dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
f) le modalità di assunzione di eventuali perdite di esercizio non coperte dal piano di rientro;
3. Gli enti soci garantiscono la sostenibilità economico-finanziaria dell'ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite. In caso di disavanzo il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera

f), un piano di rientro in cui vengono identificate le ragioni e la localizzazione del disavanzo. Nei casi in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite i Soci fanno fronte ai disavanzi di gestione dell'ASP in misura corrispondente al valore delle attività conferite durante il precedente esercizio, mediante trasferimenti monetari e/o patrimoniali.
4. Fermo restando quanto previsto dal Programma di riordino definito ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 12 del 2013, ~~ciascun socio può~~ i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto possono recedere dall'ASP dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno; la volontà di recesso così formalizzata ha efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo, fatti salvi gli oneri in capo ai soci relativi alle obbligazioni per gli esercizi precedenti il recesso, anche qualora le stesse vengano a maturazione successivamente.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 i soci disciplinano i criteri e le modalità di restituzione e/o liquidazione al socio che recede dei beni conferiti o concessi in in uso all'ASP, esclusi in ogni caso i beni derivanti dall'Ipab di cui all'articolo 1, pervenuti al patrimonio dell'ASP per successione a titolo universale dall'Ipab all'ASP.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Art. 7 - Gestione dei servizi e delle attività
1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare, come previsto dalla disciplina regionale, a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati. L'Assemblea dei soci indica criteri e modalità per la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti utilizzatori dei servizi.

Art. 8 - Contratti di servizio
1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati dalle norme e indicazioni regionali vigenti.

Art. 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza
1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II
ORGANI

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10 - Composizione
1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dai rappresentanti legali dei soci enti pubblici territoriali o loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella Convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco o Presidente di uno dei soci enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo statuto dell'ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco o Presidente che cessa, decade automaticamente.

Art. 11 - Durata
1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco o Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Art. 12 – Funzioni
1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 6;
c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti e definiti dalle disposizioni regionali vigenti;
d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, comprensivo del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui all'articolo 37, comma 4, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;

f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;
g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
h) delibera l'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
j) nomina nel proprio seno il Presidente;
k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale e regionale vigente, l'indennità spettante al Presidente del consiglio di amministrazione, l'importo del gettone di presenza da riconoscere agli altri consiglieri, ed il compenso dovuto all'organo di revisione contabile.
l) approva il piano di rientro di cui all'art. 25, comma 3, lett. f);
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Art. 13 – Convocazioni
L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente con le modalità definite nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea di cui all'art. 19.

Art. 14 - Validità delle sedute
1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 98 % (novantottopercento) delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza.

Art. 15 - Validità delle deliberazioni
1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla Convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno delle quote presenti nella seduta assembleare.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Art. 16 - Maggioranze qualificate
1. Per deliberare validamente sugli oggetti di cui al successivo comma 2, è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% (settantacinquepercento) delle quote di rappresentanza.
2. Gli oggetti da approvarsi con la maggioranza qualificata sono:
a) indirizzi generali dell'ASP;
b) piano programmatico;
c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
f) proprio Regolamento di funzionamento.
3.Per la validità delle sedute in cui si delibera sugli oggetti di cui al precedente comma, è necessaria la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 98% delle quote.

Art. 17 - Presidente dell’Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
a) formula l’ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
d) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal componente dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal componente più anziano di età.
3. Il Presidente dell’Assemblea dei soci decade dall’incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo di almeno 2 (due) degli organi elettivi enti pubblici territoriali soci. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell’Assemblea compete al Sindaco o Presidente dell’ente pubblico territoriale che rappresenta la quota più alta.

Art. 18 - Rimborsi

1. Ai componenti dell'Assemblea dei soci non possono essere erogati compensi o indennità nè forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all’assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di presidente.

Art. 19 - Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all’articolo 16.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Composizione e procedura di nomina

1. L’ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 (tre) componenti, compreso il presidente, scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell’ASP.
2. Nella Convenzione di cui all’art.6, c. 2 gli Enti territoriali soci definiscono le modalità di nomina del consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta elegge, con votazioni separate, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti validi, un Presidente ed un vice Presidente. Il vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
4. La prima seduta per l’elezione del presidente e del vice presidente, è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
6. L’Assemblea dei soci dell’ASP assicura il rinnovo del Consiglio di amministrazione alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

7. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta. anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.

Art. 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente.

Art. 22 - Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di 2 (due) componenti contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che deve avvenire entro 45 giorni da quello in cui è avvenuta la decadenza.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con la procedura definiti dalla disciplina regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca dell'organo precedente, dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Art. 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al presidente dell'assemblea dei soci ed al presidente del consiglio di amministrazione.
2. Nel caso in cui la comunicazione del verificarsi di una causa di incompatibilità non provenga dall'interessato, il Presidente dell'Assemblea dei soci è tenuto a trasmetterla all'interessato assegnandogli un termine di 10 giorni per far conoscere le proprie considerazioni e ragioni sulla presunta causa di incompatibilità. Scaduto il termine, l'Assemblea dei soci valuta le considerazioni e le ragioni fatte conoscere dall'interessato e verifica se sussistono le cause di incompatibilità; in caso positivo comunica all'interessato la necessità di provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la dichiarazione di decadenza dall'incarico.
3. Trascorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione senza che sia pervenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato di avere rimosso la causa di incompatibilità, l'assemblea dei soci dichiara la decadenza del consigliere incompatibile.

Art. 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1.L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 25– Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci individuando le strategie e gli obiettivi della gestione, opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
c) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi-organizzazione dell'Ente, di cui all'articolo 35 e determinazione dotazione organica del personale;
d) nomina del direttore;
e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
f) proposta, all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Art. 26 – Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di un consigliere di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
2. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 27 - Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno 2 (due) componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione debbono essere motivati. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale eventuali dichiarazioni e le motivazioni del proprio voto.

Art. 28 – Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e sull'attuazione degli indirizzi e del piano programmatico approvato dall'assemblea dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
d) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Art. 29 - Indennità e rimborsi spese
1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, rispettivamente, una indennità di carica e gettoni di presenza, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato, determinati dall'Assemblea dei soci sulla base dei limiti e dei criteri previsti dalla disciplina statale e regionale.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 30 - Nomina e funzionamento
1.L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; l'Organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri qualora il bilancio dell'Azienda sia superiore ai trenta milioni di euro; in quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci nomina due componenti del collegio ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12 del 2013 i componenti dell'Organo di revisione contabile devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta. .
4. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'organo di revisione contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso del revisore unico l'Assemblea dei soci è tenuta a trasmettere alla Regione la prevista terna dei nominativi entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza. Nel caso in cui la terna non pervenga alla Regione in tempo utile a provvedere alla nomina del Revisore unico entro i termini di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. n. 24, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4 della citata legge regionale n.24 del 1994. Nel caso del Collegio di revisione, qualora l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine di propria spettanza nei termini previsti dalla legge n. 444 del 1994 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.
5. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

6. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Trasparenza, diritto all'informazione, partecipazione ed accesso agli atti dell'ASP

1. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia, alle quali devono essere adeguati i Regolamenti dell'ASP.
2. L'ASP assicura l'accesso ai propri atti e documenti in conformità alle norme vigenti in materia ed ai propri Regolamenti, comunque nel rispetto delle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e di quelle poste a tutela della privacy.
3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci dell'ASP sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo di Sotto, sede legale dell'azienda, per quindici giorni consecutivi decorrenti da quello successivo al deposito e compreso l'ultimo.
4. I documenti contabili dell'ASP sono resi pubblici nelle forme e nei termini previsti dalla disciplina regionale vigente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Art. 32- Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 35. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 35.
4.In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento di cui all'articolo 35.

Art. 33 – Attribuzioni
1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e lo svolgimento dei compiti dell'ASP.
3. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 34 – Principi
1. L'organizzazione e la gestione dell'ASP si ispirano ai seguenti principi e criteri:
a) separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo e di controllo, riservata agli organi dell'asp e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata al livello tecnico da improntare ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) perseguimento di una elevata qualità dei servizi nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi
c) efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 35 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - organizzazione dell'ente
1. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento in oggetto allo scopo di attuare al meglio le proprie finalità statutarie, prevedendo un assetto organizzativo che valorizzi ed integri gli ambiti professionali necessari per un adeguato svolgimento dei servizi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'art. 36.

Art. 36 – Personale
1. Il personale già dipendente dell'IPAB di cui all'art. 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata dell'ente di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 207 del 2001 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di cui all'articolo 35, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 37 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai beni dell'Ente da cui è sorta l'Azienda, nonché dai conferimenti dei soci ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati agli scopi statutari costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, l'Assemblea dei soci, nell'ambito del Piano programmatico di cui all'articolo 39, approva e rende pubblico un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati, rispettivamente:
a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari e assistenziali, comprendenti le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire il sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o di altre iniziative sociali;
c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi o ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dall' ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i diversi canoni di utilizzo;
d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza fini di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza ai soggetti deboli;
e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.
5. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui al comma 4, l' ASP programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

Art. 38 - Contabilità

1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base dello schema tipo predisposto con atto della Giunta Regionale, approva il regolamento di contabilità che deve prevedere, tra l'altro, i seguenti documenti:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
d) bilancio consuntivo di esercizio con allegato il bilancio sociale delle attività;
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
a) contabilità economico patrimoniale;
b) sistema di budget;
c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Art. 39 - Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere

redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
e) indicatori e parametri per la verifica;
f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
g) programma degli investimenti;
h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.
2. Con il Piano Programmatico è approvato anche il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui all'articolo 37, comma 4.

Art.-40 - Spese in economia
1. Consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia nel rispetto delle norme statali vigenti.

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 41- Servizio di tesoreria
1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI

Art 42 – Controversie
1 – Ogni controversia tra i soci derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, che giudica ritualmente e secondo diritto.
2 - Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
3- Il Collegio Arbitrale dovrà portare a compimento il proprio incarico nel tempo massimo di tre mesi dall'accettazione dell'incarico medesimo, prorogabili una sola volta di ulteriori tre mesi esclusivamente in caso di comprovata necessità, e disporrà inoltre in merito all'addebito dei propri compensi.

Art. 43 - Modifiche statutarie
1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 16, comma 2, lettera d) e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Art 44- Durata e unificazioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'unificazione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono. L'unificazione dell'ASP "Opus Civium" con altra/e ASP è deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 16.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Art 45 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni statali e regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.